BILANCIO PIÚ

Schemi di bilancio, la situazione in Europa

di **Federico Diomeda**

Focus del 30 settembre 2017

Focus di Federico Diomeda

L'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 12 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. OIC 12 e categorie di imprese nella legislazione nazionale - 3. Gli obblighi di disclosure delle imprese micro e piccole - 4. Come è la situazione in Europa? - 5. In conclusione

bilanciopiu.it - 30.09.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

1. Introduzione

Il principio contabile **OIC12** tratta la problematica della "composizione e schemi del bilancio di esercizio".
A Dicembre 2016, **l'Organismo Italiano di Contabilità**, quale standard setter nazionale, ha elaborato una **nuova edizione dell'**OIC 12 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.
Fra le novità introdotte dalla nuova direttiva "contabile" (che ha sostituito sia la "4° Direttiva" del 1978 sui bilanci annuali sia la 7° Direttiva del 1983 sui bilanci consolidati) vi è anche l'introduzione della categoria delle "**micro entities**" cui è dedicata apposita normazione in termini di redazione e compilazione del relativo bilancio di esercizio nonché delle informazioni integrative da rendere pubbliche.
Nel suo insieme quindi la Direttiva 34/2013 si occupa **dei bilanci separati e dei bilanci consolidati delle società di capitali Europee non quotate** e, adottando un metodo che cosiddetto "bottom up", definisce criteri di redazione e di reporting per le diverse categorie di società distinte per dimensioni e numero dei dipendenti.
All'articolo 3) della Direttiva sono individuate: micro imprese con fatturato fino a Euro 700 k, attività fino a Euro 350 k, dipendenti 10 – piccole imprese con fatturato fino a Euro 8.000 k, attività fino a Euro 4.000 K, dipendenti 50 - medie imprese con fatturato fino a Euro 40.000 k, attività fino a Euro 20.000 k, dipendenti 250 – grandi imprese oltre questi ultimi limiti.
Va precisato, in punto dimensionale che la Direttiva consente agli stati membri di applicare opzioni sia con riferimento alla creazione stessa della categoria delle micro imprese sia con riferimento alle dimensioni delle piccole imprese: infatti le prime sono opzionali e possono essere definite entro il range quantitativo proposto, le seconde hanno limiti di fatturato e attivo estendibili fino a Euro 12.000 k e Euro 6.000 k, rispettivamente.
Inoltre la Direttiva consente un ampio vaglio di opzioni anche con riferimento alle informazioni aggiuntive ed agli schemi di bilancio da adottare siano essi bilanci completi o abbreviati.
Questa impalcatura normativa crea di fatto un ventaglio di insiemi di imprese quantitativamente variabili il cui reporting di bilancio dipende dalle opzioni che i singoli stati hanno prescelto in sede di adozione della Direttiva nella legislazione nazionale.
Sorge quindi la domanda se esiste in Europa, quale mercato unico e con riferimento alle società di capitali non quotate, una sola "**true and fair view**" ovvero tante sue combinazioni quante sono le opzioni adottate dagli Stati membri, quindi con implicazioni in termini di comparabilità ed utilità informativa che generano a mio avviso una asimmetria informativa i cui effetti si potranno misurare solo a distanza di qualche anno dalla definitiva entrata in funzione di tutti i sistemi nazionali.

Poiché la risposta non può che essere affermativa, lo scrivente è del parere che la Direttiva abbia completamente mancato uno degli obiettivi di semplificazione (da un lato) e di omogeneizzazione informativa (dall'altro) che dopo ben 35 anni dalla precedente Direttiva (pur aggiornata nel tempo) era lecito aspettarsi.

2. OIC 12 e categorie di imprese nella legislazione nazionale

Il legislatore italiano, innanzitutto, si è avvalso della facoltà di creare la categoria delle **micro imprese**. Con il nuovo articolo 2435 ter del Codice Civile sono considerate micro imprese quelle che per due esercizi consecutivi non superano due dei **tre limiti**: totale dell'attivo Euro 175 mila – totale ricavi Euro 350 mila – n. 5 dipendenti. Come si vede tali limiti sono esattamente la metà di quelli proposti come massimi dall'articolo 3 della Direttiva 34/2013.
Le imprese piccole sono quelle già definite nell'articolo 2435 bis del Codice Civile cui sono abbinati i limiti di Euro 4.400 mila per il totale attivo, Euro 8.800 mila per i ricavi e n. 50 dipendenti. Anche in questo caso il legislatore Italiano si è discostato (in aumento) dai limiti standard proposti dalla Direttiva, mantenendo i limiti già precedentemente esistenti nel codice civile.
Si noti che la rubrica dell'articolo 2435 bis riguarda il "bilancio in forma abbreviata" e non la definizione di piccola impresa. Peraltro è la stessa Direttiva che consente agli stati membri di adottare i bilanci abbreviati solo per le piccole imprese.

bilanciopiu.it - 30.09.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Tutte le **imprese che superano i limiti delle piccole** sono tenute alla applicazione piena delle norme generali sulla redazione del bilancio di esercizio e della informativa integrativa, con la precisazione che per quelle quotate nei mercati regolamentati il set di principi contabili di riferimento non è contenuto nel codice civile ma nei principi contabili internazionali come adottati dalla Unione Europea.

3. Gli obblighi di disclosure delle imprese micro e piccole

Intendendo per **disclosure** non solo le informazioni obbligatorie da rendere ai mercati ma anche la forma con cui esse sono rese, la situazione risultante in Italia dopo l'adozione della Direttiva 34/2013 è la seguente.

Micro Imprese. Esse **redigono il bilancio di esercizio secondo lo schema previsto per le piccole** , quindi in forma abbreviata e con i medesimi principi contabili. **Non redigono il rendiconto finanziario**, sono esonerate sia dalla **nota integrativa** sia dalla **relazione sulla gestione** qualora determinate informazioni siano riportate in calce allo stato patrimoniale. Non sono obbligate a derogare alle norme del codice per raggiungere una rappresentazione più veritiera dei fatti aziendali. **Non applicano il criterio del fair value sugli strumenti finanziari derivati** eventualmente posseduti.

Degli elementi sopra citati quello che a mio avviso costituisce la più evidente prova del fatto che il legislatore abbia voluto creare una specifica "true and fair view" delle micro imprese è **l'esonero dall'obbligo di derogare alle norme del Codice** per meglio rappresentare i fatti aziendali, contenuto nel quinto comma dell'articolo 2423 CC. Per quanto residuali possano essere casi del genere, la volontà del legislatore italiano è stata quella di fissare in uno schema preciso e stabile il financial reporting delle micro imprese. Tale fenomeno è derivazione precisa dell'articolo 36 della Direttiva in base al quale "Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d'esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'articolo 4, paragrafo 3." La Direttiva quindi e di conseguenza il legislatore nazionale hanno creato una "**true and fair view" propria delle micro imprese** e solo di queste.

Piccole Imprese. Esse redigono il **bilancio in forma abbreviata**. Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. Presentano la nota integrativa con un certo numero di esclusioni.**Sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione** qualora determinate informazioni siano riportate in nota integrativa. Hanno la facoltà di **non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti**.

Nel caso delle piccole imprese quindi, la "true and fair view" è modulare. Essa dipende sia dai criteri di valutazione opzionali applicati, sia dalla quantità di informazioni non obbligatorie volontariamente esposte nello schema di bilancio e nella nota integrativa, sia dalla volontaria redazione del rendiconto finanziario, sia infine dalla possibile deroga ai principi generali di cui al citato comma 5 dell'articolo 2426 CC.

Il nostro legislatore, in punto schemi di bilancio, ha scelto quale forma abbreviata quella che mantiene sia lo stato patrimoniale sia il conto economico, cui si applicano le riduzioni di disclosure previste: **stato patrimoniale** limitato a voci con lettera maiuscola e numero romano, possibili raggruppamenti – conto economico con possibili raggruppamenti.

Nel complesso **il reporting di bilancio delle piccole imprese Italiane** appare per lo meno sufficiente a consentire al lettore del bilancio di comprendere in forma numerica e descrittiva la maggior parte delle informazioni aziendali tramite un bilancio composto da stato patrimoniale e conto economico redatti con i principi contabili nazionali sotto minime deroghe e da una nota integrativa di dettaglio sufficientemente descrittiva.

La differenza sostanziale fra il bilancio delle **micro imprese e quello delle piccole imprese italiane sta nella assenza della nota integrativa** che costituisce utile dettaglio delle voci di bilancio. Lo schema di bilancio è identico. Lo scarto valutativo per differenza di principi contabili può considerarsi minimo.

Certamente non è possibile concludere che vi sia adeguata comparazione fra i due tipi societari. Considerando che le informazioni di natura aziendale non pubblicate per esonero sono comunque esistenti e prodotte dalle imprese stesse, la semplificazione proposta avente spirito agevolativo delle micro imprese non pare possa considerarsi realmente utile. Meglio sarebbe stato utilizzare un criterio di rilevanza delle informazioni e non di

bilanciopiu.it - 30.09.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

mera quantità.

4. Come è la situazione in Europa?
Allo stato **non è disponibile un report della Commissione Europea** sulla definitiva implementazione della Direttiva 34/2013 allo scopo di apprezzare come e dove i singoli stati membri abbiano fatto uso delle opzioni concesse.
E' peraltro **disponibile una ricerca elaborata e pubblicata da EFAA** (European Federation of Accountants and Auditors for SMEs).
Con questa "survey" EFAA ha analizzato sotto diversi aspetti l'implementazione della Direttiva 34/2013 in 8 stati membri: **Francia, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito**.
Le appendici della ricerca riportano i risultati dei questionari ed illustrano le varie differenze investigate.
La prima appendice riguarda **le piccole imprese**. Il tema n. 3 riguarda i limiti quantitativi che corrispondono per noi italiani all'articolo 2435 bis CC, sopra richiamato. Come è agevole notare la situazione è tutto fuor che omogenea: **quattro Stati hanno adottato i limiti base della direttiva**, **due hanno sfruttato al massimo l'estensione consentita**, uno (**l'Italia) si colloca in posizione intermedia ed il Regno Unito** esprimendo i limiti in Sterline oscilla per definizione.
Passando ad esaminare le opzioni di abbreviazione dei bilanci (temi 8 e 9 dell'appendice in esame) si nota che sostanzialmente **tutti gli Stati permettono la redazione del bilancio abbreviato** , ma che la forma in cui esso è prodotto è differente: **la Germania, l'Olanda e il Regno Unito non permettono la pubblicazione del conto economico**.
Tale fenomeno costituisce un fatto rilevante sotto il profilo della comparazione delle informazioni aziendali.
Una impresa italiana definita piccola con ricavi di Euro 8.800 k, per esempio, pubblica un set informativo più completo di una impresa tedesca con ricavi di Euro 12.000 k (dato che la Germania ha optato per l'estensione dei limiti quantitativi di cui al 2435 bis CC), della quale non è possibile nemmeno apprezzare alcun dato numerico economico.
Esistono motivazioni specifiche per cui questi tre paesi hanno optato per la non pubblicazione del conto economico del bilancio abbreviato delle imprese piccole. Quanto a **Olanda e Regno Unito** da un lato **è una opzione già utilizzata (perché consentita) sotto la vigenza della precedente 4° Direttiva** e dall'altro in quei sistemi economici **è più forte l'influenza anglosassone dei principi contabili internazionali** in cui filosoficamente si dà più importanza alle attività e passività quale elemento informativo, perché da esse discende prospetticamente l'evoluzione economica futura dell'impresa. Quanto alla **Germania** si tratta della espressione di un convincimento radicato nel paese per cui la pubblicazione di dati economici delle imprese piccole costituisce un fenomeno distorsivo della concorrenza perché consente alle imprese più grandi di avvalersi di tali informazioni rafforzando la propria posizione di mercato. Tale percezione della Germania fu proprio la causa per cui prima ancora del completamento della nuova Direttiva 34/2013, il parlamento Europeo emanò la Direttiva n. 6/2012 sulle micro imprese al fine di consentire una pubblicazione "speciale" dei bilanci di tali imprese che consentiva alla Germania di applicare questa supposta salvaguardia verso le imprese più deboli. Questa "specialità" è rimasta anche nella Direttiva 34/2013 al paragrafo d) del comma 1 dell'articolo 36 in cui si riprende il testo del corrispondente articolo della Direttiva 6/2012 in base al quale, appunto, la pubblicazione del bilancio può essere evitata se le informazioni patrimoniali sono a disposizione almeno presso una autorità nazionale competente (leggasi una autorità fiscale).

Interessante a tale riguardo il considerando n. 9 della direttiva in questione che così recita: " La pubblicazione dei conti annuali può risultare onerosa per le microentità. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. In tali casi non si applicherebbe l'obbligo previsto all'articolo 47 della

bilanciopiu.it - 30.09.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

direttiva 78/660/CEE di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE".

Un altro motivo di disomogeneità in Europa è costituito**dalla diversità dei termini per la pubblicazione dei bilanci stessi**.
Come risulta sempre nella appendice 1 della ricerca EFAA al tema n. 5,**i termini di pubblicazione vanno dal minimo di 4 mesi della Lettonia al massimo dei 12 mesi di Germania e Olanda.**
In una economia accelerata da processi sempre più "istantanei" in cui lo scambio di informazioni può essere rilevante per l'assunzione di decisioni economiche, poter esaminare un bilancio a ridosso della scadenza annuale è cosa ben diversa che esaminarlo di fatto l'anno successivo e magari anche in una forma abbreviata priva delle informazioni di conto economico.
La appendice II della ricerca EFAA si occupa delle micro imprese.
Qui le differenze sembrano minori, tuttavia non è chiaro se i limiti quantitativi prescelti dai singoli stati coincidano tutti con il massimo consentito dalla Direttiva. Come abbiamo visto**l'Italia ha deciso di applicare limiti quantitativi pari al 50% di quelli massimi.**
Purtroppo la ricerca non si occupa delle opzioni consentite sempre dalla Direttiva circa gli schemi di bilancio delle micro imprese. Infatti il comma 2 del più volte citato articolo 36 dice che gli stati membri possono consentire di redigere soltanto uno stato patrimoniale abbreviato ovvero soltanto un conto economico abbreviato.
Può ben succedere, dunque, che in alcuni stati europei**le micro imprese siano autorizzate (similmente a quanto accade per le piccole) a redigere solo lo stato patrimoniale abbreviato.**
Si ripete pertanto la situazione precedente per cui micro imprese di dimensioni differenti pubblicano set informativi differenti.
Poiché l'esistenza di limiti quantitativi differenti può ben causare (vedi caso Italiano) il fatto che una impresa micro in un paese sia piccola in un altro, le differenze informative fra due imprese di pari dimensioni possono essere sia di criteri, sia di schema di bilancio e nota integrativa incluso l'effetto della presenza o meno del conto economico.
Le conclusioni raggiunte da EFAA nella sua ricerca confermano le conclusioni già raggiunte dallo scrivente in precedenza per cui alla fine del processo di implementazione in Europa di questa importante Direttiva, l'armonizzazione è ben poca.

5. In conclusione
Senza aver toccato il rilevante tema della possibile differenza di applicazione di opzioni sui criteri di valutazione, è raggiunta la certezza che le sole differenze quantitative fra classi di imprese e le sole differenze di schemi di bilancio e di informazioni integrative rendono praticamente impossibile parlare di armonizzazione europea della informativa di bilancio per le imprese di capitali non quotate.
E quindi sebbene **le piccole e medie imprese costituiscano in Europa oltre il 90% del tessuto economico**, rimane armonizzato nel mercato unico, sotto il rilevante profilo del financial reporting, solo il segmento delle imprese quotate e di queste i loro bilanci consolidati.
In Europa il processo di armonizzazione delle non quotate rimane ancora condizionato dalle pressioni nazionali che riflettono il desiderio dei singoli governi di mantenere il controllo sulle PMI tramite le autorità fiscali e gli standard setters nazionali e quindi in piena autonomia legislativa. Pesa anche il non del tutto nascosto ma sbagliato pensiero Europeo per cui le PMI abbiano scarsa propensione alla internazionalizzazione e quindi possano ben rimanere nella loro prospettiva nazionale.
A tale errata percezione si è poi aggiunta la sottovalutazione degli effetti della tanto desiderata

bilanciopiu.it - 30.09.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

"semplificazione" che sono stati identificati in un ipotetico risparmio di costi derivante dalla minore informativa di bilancio invece che considerare quali informazioni rilevanti consentono anche alle PMI di godere dei vantaggi competitivi dei mercati globali. Si è preferito pertanto, per esempio, consentire di omettere la esposizione dei ratei e dei risconti invece che obbligare tutti, sempre per esempio, alla redazione del rendiconto finanziario; strumento validissimo anche per le PMI al fine del monitoraggio dei propri equilibri patrimoniali.

Queste asimmetrie informative, infine, non trovano nemmeno un luogo di approfondimento Europeo dal momento che dopo **la riforma di EFRAG** (European Financial Reporting Advisory Group) è stato definitivamente chiarito che detta istituzione deve occuparsi solamente della relazione fra Europa e IASB relativa alla applicazione e implementazione dei principi contabili internazionali.

bilanciopiu.it - 30.09.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156